



Camera di Commercio
Genova

Affidamento dei servizi relativi allo
Sportello camerale dedicato al sostegno
alla competitività delle imprese del
territorio per un periodo di 12 mesi
mediante predisposizione di una R.D.O. sul
M.E.P.A. - IX edizione

C.U.P. I48D25000000005

CAPITOLATO

Sommario

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Aspetti principali del servizio richiesto	4
Art. 3 – Ammontare del contratto	6
Art. 4 – Durata del contratto.....	6
Art. 5 – Requisiti di partecipazione	6
Art. 5 bis – Motivi di esclusione dalla procedura	7
Art. 6 - Controllo sul possesso dei requisiti	7
Art. 7 - Modalità di presentazione dell’offerta.....	8
Art. 7 bis – Richieste di chiarimenti	9
Art. 8 – D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo).....	9
Art. 9 - FVOE	9
Art. 10 - Criterio di aggiudicazione.....	10
Art. 10 bis – Punteggi.....	10
Art. 11 - Cauzione definitiva.....	12
Art. 12 - Soccorso istruttorio	12
Art. 13 - Risoluzione del contratto.....	13
Art. 14 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment	14
Art. 15 - Invariabilità dei prezzi.....	16
Art. 16 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell’operatore economico	16
Art. 17 - Stipulazione del contratto.....	16
Art. 18 – Subappalto	17
Art. 19 – Referenti contrattuali	20
Art. 20 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza	20
Art. 21 - Inadempimento e penalità	22
Art. 22 – Responsabilità.....	22
Art. 23 - Invariabilità dei prezzi.....	23
Art. 24 - Responsabile Unico di Progetto	23
Art. 25 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto	23
Art. 26 – Controversie	23
Art. 27 - Domicilio delle parti	24
Art. 28 - Spese contrattuali	24
Art. 29 - D.U.V.R.I.	24
Art. 30 - Altre informazioni.	25

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della IX edizione dei servizi relativi allo Sportello camerale dedicato al sostegno alla competitività delle imprese del territorio, per un periodo di 12 mesi mediante predisposizione di una R.d.O. evoluta sul M.E.P.A.

I servizi di sostegno alla competitività, messi a disposizione dallo Sportello camerale, sussistono nella realizzazione di servizi rivolti alla diffusione della cultura della creazione di impresa, nell'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella valutazione dell'opportunità di avvio dell'impresa, nel supporto ai neoimprenditori nell'accesso alla fase di start up e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere tali servizi presso la propria sede che dovrà essere ubicata nel territorio del comune di Genova, mettendo a disposizione adeguata organizzazione di idonei locali, persone e strumenti hardware e software, anche attraverso strumentazione digitale per svolgere formazione a distanza (FAD). L'Operatore aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza dei locali che saranno utilizzati per svolgere l'attività.

L'obiettivo che la Camera di Commercio intende raggiungere è quello di mettere a disposizione di potenziali imprenditori e imprenditori già esistenti, uno sportello informativo idoneo e qualificato, in grado di fornire adeguato supporto formativo e informativo a tutti coloro che hanno un'idea di impresa o hanno già un'attività, ma che non possiedono ancora tutti gli strumenti necessari per sviluppare il loro progetto imprenditoriale sotto ogni aspetto (iter burocratico, analisi di mercato, analisi economico-finanziaria, reperimento fondi e risorse).

Lo sportello dovrà quindi supportare l'utenza nell'elaborazione del *business plan* e accompagnarla nel primo periodo di vita dell'impresa, o nella prosecuzione dell'attività.

Lo "Sportello camerale per il sostegno alla competitività delle imprese del territorio" dovrà essere strutturato in modo tale da formulare e raggiungere un certo numero di obiettivi specifici, fra i quali l'implementazione di un'informazione economica costante e accurata, la diffusione della cultura della creazione di impresa, l'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella

valutazione dell'opportunità di avvio dell'impresa, il supporto ai neo imprenditori nell'accesso alla fase di start up, la realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo e il sostegno alle imprese del territorio per il loro consolidamento e rafforzamento.

Art. 2 - Aspetti principali del servizio richiesto

Sono di seguito sotto riportati gli aspetti principali del servizio richiesto:

A. ORIENTAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA'

Gli importanti cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro hanno portato il tema del "lavoro indipendente", della creazione d'impresa e del lavoro autonomo a una rilevanza sempre maggiore. Il lavoratore di oggi si ritrova a dover concepire il proprio impiego in modo più dinamico, imprevedibile, diversificato e a dover abbandonare la vecchia concezione di lavoro statico, ripetitivo e dipendente. La Camera di Commercio di Genova, ben conscia di queste evoluzioni e dell'importanza di sostenere in modo adeguato la nuova economia, ha posto il tema della creazione d'impresa tra gli obiettivi strategici del proprio operato. Con particolare riguardo alla diffusione della cultura imprenditoriale presso le donne, si intende inoltre promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese femminili.

Al fine di incentivare e aiutare la creazione d'impresa e per evitare di alimentare il numero di imprese che non sopravvivono ai primi anni di attività, dovranno essere messe in atto una serie di attività e progetti con gli obiettivi di:

- promuovere sul territorio, anche mediante webinar, una massiccia attività di sensibilizzazione e orientamento al "mettersi in proprio" come reale opportunità occupazionale;
- favorire una migliore conoscenza delle proprie attitudini, capacità e motivazioni;
- fornire strumenti operativi per consentire agli aspiranti imprenditori di valutare con oggettività la sostenibilità economica della propria idea d'impresa;
- promuovere sul territorio, anche mediante webinar, l'attività di orientamento sulla creazione d'impresa e/o di supporto a imprese già esistenti, anche per fronteggiare le criticità conseguenti alla delicata situazione

- internazionale derivata dalla crisi sanitaria e geopolitica (almeno 1 volta al mese);
- realizzare, anche mediante webinar, seminari di orientamento sulla creazione d'impresa (a seconda delle richieste giunte allo Sportello e con particolare riguardo all'utenza femminile), con l'obiettivo di raggiungere almeno il 50% sul totale dei beneficiari dei servizi;
 - redigere almeno 15 business plan nell'arco di un anno. L'attività dovrà quindi essere finalizzata a fornire anche un puntuale servizio di informazione economica, consulenza e assistenza gestionale a favore di coloro che intendono iniziare e sviluppare qualificati processi sia nell'ambito della creazione sia nella gestione della propria impresa. In particolare, l'attività di consulenza e assistenza gestionale deve essere garantita, anche mediante videochiamate, a seconda delle richieste giunte allo Sportello.

B. I GIOVANI E LA CULTURA D'IMPRESA

Lo Sportello dovrà supportare l'attuazione dei programmi sostenuti dalla Camera di Commercio di Genova volti a promuovere, presso i giovani, progetti finalizzati alla diffusione della cultura d'impresa e orientamento al lavoro autonomo, per favorire l'occupazione e creare una coscienza del "fare impresa" capace di rendere le idee dei giovani "business".

Si vogliono favorire l'attitudine all'autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo dell'imprenditoria, sostenendo la creatività e l'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese italiane, tramite orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi ha effettivamente la volontà di avviare un'impresa.

Dovranno essere realizzati incontri di diffusione della cultura d'impresa, con la frequenza di uno al mese, anche mediante webinar, avvalendosi della collaborazione di Enti del territorio che forniscono supporto formativo ai giovani.

C. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IMPRENDITORIALE E MANAGERIALE

La formazione per le mPMI rappresenta un'attività di primaria importanza per la Camera di Commercio di Genova.

L'affinamento delle capacità imprenditoriali e manageriali nonché lo sviluppo e la qualificazione delle professionalità sono esigenze particolarmente sentite dagli operatori

economici che aspirano al mantenimento e al miglioramento della propria competitività sui mercati di riferimento.

In considerazione delle diverse e svariate esigenze formative che caratterizzano le piccole e medie imprese, verranno progettati e realizzati interventi formativi ad hoc finalizzati allo sviluppo di specifici contenuti e competenze ponendo particolare attenzione alle peculiarità dei soggetti coinvolti.

Dopo l'analisi dei fabbisogni formativi, lo sportello supporterà la progettazione e pianificazione delle attività, e la realizzazione di corsi tesi al costante controllo della qualità dell'intero processo formativo e all'attenzione ai sistemi di valutazione dei cambiamenti e dei miglioramenti individuali ed organizzativi attivati.

Deve essere garantita assistenza specialistica con imprenditori o lavoratori autonomi, anche mediante videochiamate (a seconda delle richieste giunte allo Sportello), in numero di almeno cinquanta (50) incontri o colloqui nell'arco dell'anno.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo posto a base di gara è stimato in € 130.000,00 oltre IVA. Data la natura del servizio, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d'asta è pari a zero.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

Per essere ammessi alla selezione in questione, gli Operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Aver svolto precedenti attività in tema di creazione di impresa negli ultimi tre anni (periodo 2022-2023-2024);
- b. Essere iscritto sulla piattaforma M.E.P.A. all'iniziativa "SERVIZI - SERVIZI DI FORMAZIONE" - CPV 80400000-8 "Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione";
- c. Fatturato pari ad almeno € 250.000,00 realizzato nel periodo compreso tra il 2022 e il 2024 in attività di formazione per

- adulti e/o creazione di impresa e/o avvio di attività autonome e professionali;
- d. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - e. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso di organismi iscritti al Registro Imprese e/o al REA;
 - f. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL;
 - g. essere in regola rispetto alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999).

A tal fine gli Operatori economici partecipanti alla selezione dovranno compilare il modulo di autodichiarazione (Allegato 1 - Istanza di ammissione alla selezione) allegato al presente Capitolato e il D.G.U.E. secondo le modalità specificate nei punti successivi.

Art. 5 bis - Motivi di esclusione dalla procedura

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura in oggetto:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti nei termini di scadenza delle offerte;
- la non veridicità di quanto dichiarato;
- l'invio dell'offerta o degli altri documenti richiesti con mezzi diversi da quelli prescritti o oltre il termine stabilito dall'Amministrazione;
- la presentazione di più di un'offerta da parte del medesimo Operatore economico.

I requisiti previsti dagli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 - Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni effettuate dagli Operatori Economici, e "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento

indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire tramite il portale M.E.P.A - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le modalità specificate nella R.D.O. (Richiesta di Offerta) evoluta.

L'offerta dovrà contenere tutti i documenti richiesti e gli stessi dovranno essere forniti esclusivamente tramite la piattaforma M.E.P.A. e dovranno confluire nelle buste virtuali.

1. Busta virtuale "**AMMINISTRATIVA**" nella quale dovranno essere inseriti:
 - a) **Allegato 1** - dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello "**Istanza di ammissione**", firmata digitalmente e corredata da fotocopia di documento di identità valido del Legale Rappresentante;
 - b) **Capitolato**, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione;
 - c) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;
 - d) **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), se disponibile.

2. Busta virtuale "**TECNICA**" in cui dovranno essere inseriti la **Scheda Tecnica** (massimo 5 facciate), da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento di identità valido del Legale Rappresentante, e i **Curricula vitae** degli esperti (almeno numero 2);

3. Busta virtuale "**ECONOMICA**" nella quale dovrà essere inserita **l'offerta economica** (fac-simile di sistema). Allegata all'offerta economica dovrà essere data l'informazione degli oneri per la sicurezza aziendale e dei costi del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto.

N.B. Nella documentazione amministrativa e tecnica, non dovrà essere indicato alcun riferimento a elementi economici dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 7 bis - Richieste di chiarimenti

Gli Operatori economici interessati alla selezione potranno richiedere chiarimenti tramite il portale M.E.P.A. entro la data indicata.

La Camera di Commercio provvederà a rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti a tutti gli Operatori economici invitati alla selezione.

Art. 8 - D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art. 91 co. 3 e co. 4 del D.Lgs. 36/2023, il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere reso disponibile esclusivamente in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il co. 1 dell'art. 91 D.Lgs. 36/2023. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'Operatore Economico sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Gli Operatori Economici possono essere esclusi dalla procedura o essere perseguiti, se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Art. 9 - FVOE

Come riportato sul sito dell'ANAC "Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso

un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022."

Art. 10 - Criterio di aggiudicazione

L'affidamento sarà effettuato con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, da esperirsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura, anche se esperita e di effettuare solo alcune delle fasi di lavorazioni previste in questo capitolato.

Si precisa che in questa selezione saranno attribuiti 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per la parte economica.

Gli 80 punti per la parte tecnica sono così distribuiti:

- 20 punti per l'esperienza pregressa (desumibile dalla Scheda tecnica richiesta);
- 20 punti per l'operatività (desumibile dalla Scheda tecnica richiesta);
- 20 punti per i Curricula vitae delle persone che saranno incaricate di svolgere il presente servizio;
- 20 punti per l'ubicazione della sede locale dell'Operatore Economico in uno dei seguenti C.A.P.: 16121 - 16122 - 16123 - 16124.

Art. 10 bis - Punteggi

Punteggio tecnico (fino a un massimo di 80 punti):

- **Esperienza pregressa (massimo 20 punti):** attribuzione di due punti per ogni anno di esperienza pregressa nel settore, rispetto ai primi tre anni (2022-2023-2024) previsti come requisito di partecipazione, **fino a un massimo di 20 punti;**

- **Operatività (massimo 20 punti):** lo Sportello dovrà essere operativo per almeno 20 ore alla settimana. Sarà attribuito 1 punto in più per ogni ora di sportello supplementare offerta, **fino a un massimo di 20 punti;**
- **Curricula vitae (massimo 20 punti):** Ciascun commissario assegnerà ai Curricula vitae presentati nel complesso da ciascun Operatore economico concorrente un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 come da seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (C_{mi}) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 (0,00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005 (0,01)).

La determinazione del punteggio relativo ai Curricula vitae sarà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = 20 \times \frac{C_{mi}}{CM}$$

dove

PO = Punteggio ottenuto

C_{mi} = Coefficiente medio del singolo Operatore economico

CM = Coefficiente Massimo ottenuto

Ogni Operatore economico dovrà inviare almeno due curricula vitae di personale qualificato, a prestare tale servizio, che sia legato al rispettivo Operatore economico da rapporto di lavoro dipendente o altre forme di lavoro coerenti con la natura e la durata della prestazione.

I contratti devono essere vigenti al momento della presentazione dell'offerta economica e di durata pari o superiore alla durata

stessa del servizio offerto, e dovranno essere inviati all'Amministrazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Dovrà inoltre essere dichiarato che tali figure professionali saranno impiegate nello Sportello in questione.

Si precisa, infine, che dovrà essere garantito il mantenimento degli standard qualitativi per tutta la durata del rapporto contrattuale anche in caso di sostituzione delle figure professionali indicate in sede di offerta;

- **Ubicazione unità locale** dell'Operatore Economico in uno dei seguenti C.A.P.: 16121 - 16122 - 16123 - 16124 **(20 punti)**. **Per poter ottenere tale punteggio, l'Operatore Economico deve già disporre e utilizzare attivamente l'unità locale al momento dell'invio dell'istanza di partecipazione.**

PUNTEGGIO ECONOMICO (fino a un massimo di 20 punti).

Per ognuna delle offerte sarà attribuito il relativo punteggio, per un massimo di 20 punti **secondo la seguente formula:**

prezzo più basso offerto x 20

prezzo offerto dal concorrente

Art. 11 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

La cauzione definitiva dovrà invece essere inviata dall'operatore economico aggiudicatario, nella misura del 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, come previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera a) e b), l'operatore economico potrà - entro il termine di 5 giorni lavorativi assegnato dalla stazione appaltante - integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa, nel termine per la presentazione delle offerte, alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo,

con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'operatore può, inoltre, entro 5 giorni lavorativi sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Si ribadisce inoltre che ai sensi del comma 2 art. 101 del D.Lgs., l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Operatore economico aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione, qualora il servizio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo precedente, non sia eseguito secondo quanto pattuito e l'Operatore economico aggiudicatario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Ancora, il contratto si risolve di diritto qualora:

- l'aggiudicatario abbia violato il divieto di cessione del contratto e/o di affidamento a terzi;
- l'aggiudicatario sia dichiarato fallito o sia soggetto ad altra procedura concorsuale;
- in caso di frode e cessione del contratto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere all'Operatore economico aggiudicatario il risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice

comunicazione, da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento grave alle disposizioni contrattuali riguardanti i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- e) cessione del contratto, visto il divieto di cessione dello stesso sotto qualsiasi forma e la nullità di diritto di ogni atto contrario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

- in caso di perdita, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione si riserva, a tale fine, il diritto di richiedere all'aggiudicatario la relativa documentazione e di espletare tutti i necessari controlli.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e nulla sarà dovuto alla stessa da parte dell'Amministrazione se non per la parte di contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 14 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment

Questa Amministrazione può accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica.

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture inviate in modalità diversa da quella elettronica.

Sulla fattura elettronica dovranno essere riportati:

- la descrizione delle prestazioni;
- il C.I.G. - Codice identificativo Gara;
- il C.U.P. - Codice Unico di Progetto: I48D25000000005;
- il Codice Univoco Ufficio: **UF1SDE**.

Il pagamento della fattura elettronica avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione, purché il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa - risulti in regola rispetto al versamento dei contributi a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l'Operatore Economico abbia realizzato con puntualità e precisione l'incarico di cui in oggetto.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'attività svolta dall'Operatore Economico incaricato. La fatturazione dovrà essere trimestrale posticipata.

Dovrà essere allegata relazione trimestrale dettagliata sull'attività svolta nel corso del periodo di riferimento, con precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle operazioni di Sportello, delle ore di sportello effettuate e del numero di contatti telefonici e appuntamenti avvenuti.

Dovranno essere indicati altresì i nominativi degli operatori presso lo Sportello, con i rispettivi orari. Dovranno, altresì, essere dettagliati gli stati di avanzamento relativi alle attività descritte nei punti A) ORIENTAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITÀ, B) I GIOVANI E LA CULTURA D'IMPRESA e C) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IMPRENDITORIALE E MANAGERIALE.

Tale relazione dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Legale rappresentante dell'Operatore economico affidatario.

La Camera di Commercio si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'operatività dello Sportello.

Inoltre, sulla fattura elettronica emessa, questa Amministrazione, in applicazione del meccanismo della "**Scissione dei pagamenti (Split Payment)**", verserà all'Operatore Economico affidatario il solo corrispettivo spettante per il servizio reso versando, invece, l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

L'Operatore Economico affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all'Amministrazione le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento e le comunicazioni relative ai dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,

l'Operatore economico potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato; qualora l'Operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi in forma scritta.

Art. 15 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dagli Operatori Economici partecipanti si intende fissato dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui i medesimi non abbiano tenuto conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 16 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell'operatore economico

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento del servizio; è fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Operatore economico aggiudicatario avranno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia comunicato l'operazione all'Amministrazione e prodotto adeguata documentazione circa il possesso, da parte dell'Impresa subentrante, dei requisiti di qualificazione previsti dall'Amministrazione.

Art. 17 - Stipulazione del contratto

Una volta divenuta l'aggiudicazione efficace e definitiva, si procederà a stipulare apposito contratto per la disciplina del servizio in oggetto sul portale M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rimane inteso che l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio anche nelle more di stipulazione del

relativo contratto, in casi di urgenza e/o per ragioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l'Operatore Economico potrà rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova.

Indirizzo PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

Art. 18 - Subappalto

Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto a pena di nullità, tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.

L'articolo 119, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce le categorie di forniture o servizi, che per loro natura, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Camera di Commercio, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto

dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;

- b) che l'affidatario depositi presso la Camera di Commercio una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Camera di Commercio almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La Camera di Commercio effettua le verifiche del caso sull'Impresa subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, i riferimenti puntuali del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

L'Impresa Subappaltante dovrà fornire alla Camera di Commercio la seguente documentazione, relative alle Imprese subappaltatrici:

- a) D.G.U.E. compilato e firmato digitalmente;
- b) Contratto di subappalto.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Camera di Commercio, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si rimanda in ogni caso integralmente all'art. 119 per quanto non sopra citato in merito al subappalto.

Art. 19 - Referenti contrattuali

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza coerenti con l'oggetto del contratto, cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi. Il referente dovrà essere munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del contratto. Il referente avrà la piena rappresentanza dell'Operatore economico nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante.

Art. 20 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

I dati forniti dagli Operatori Economici in occasione della partecipazione alla presente selezione saranno trattati, sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali fisici e virtuali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la non ammissione alla partecipazione alla procedura, nonché la mancata o parziale esecuzione del contratto nei confronti dell'Operatore Economico.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i soggetti invitati potranno esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento.

Si informa che:

- la richiesta di dati personali è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto e per l'attribuzione dei punteggi tecnici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La conseguenza dell'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura stessa;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:

- recapito postale: Via Garibaldi 4, 16124 Genova;
- pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it;
- email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it;
- telefono: 0102704301.

Allo stesso modo l'Impresa Aggiudicataria dovrà rispettare i medesimi obblighi previsti dal Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation, nel trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nell'effettuazione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari al presente affidamento. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione

Appaltante da tale inadempienza.

Art. 21 - Inadempimento e penalità

Fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, in ogni caso di irregolarità o carenze nello svolgimento del servizio o di violazione delle condizioni previste dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a contestare, via PEC, l'inadempimento contrattuale, invitando l'Operatore economico aggiudicatario a presentare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, entro un congruo termine.

Nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal contratto (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, previo richiamo scritto all'Operatore economico aggiudicatario sul rispetto degli obblighi contrattuali, saranno applicate le seguenti penali sugli importi delle relative fatture:

- per la prima trasgressione: trattenuta del 10% (IVA inclusa);
- per la seconda trasgressione: trattenuta del 15% (IVA inclusa);
- dalla terza trasgressione: trattenuta del 30% (IVA inclusa);
- alla quarta trasgressione l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell'Operatore economico aggiudicatario senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l'inadempienza possa dare luogo.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altri Operatori economici, addebitando all'Operatore economico aggiudicatario tutti i costi sostenuti per eventuali servizi sostitutivi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire ogni altra azione a tutela dei propri interessi e per il risarcimento dei maggiori danni eventualmente patiti.

Art. 22 - Responsabilità

L'Operatore economico aggiudicatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo

carico tutti i relativi oneri. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, alla data del presente documento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 23 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dall'Operatore Economico si intende fissato dallo stesso in base a calcoli di sua assoluta convenienza, a suo totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui non abbia tenuto conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 24 - Responsabile Unico di Progetto

Il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 25 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Marina D'ANDRE - Responsabile Settore Lavoro, Credito, Usi e Protesti, ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 del medesimo Decreto legislativo.

Art. 26 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 27 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, l'Amministrazione e l'Operatore economico aggiudicatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 28 - Spese contrattuali

Le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Per la fascia di importo da € 40.000,00 compreso a € 150.000,00 l'imposta di bollo dovuta è pari a € 40,00.

La modalità telematica di versamento dell'imposta di bollo - di cui all'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto - prevista dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione prot. N. 240013/2023, è il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e tale modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa è possibile rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova. Indirizzo mail: provveditorato@ge.camcom.it.

Art. 29 - D.U.V.R.I.

Trattandosi di attività meramente intellettuale, non si ritiene necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008, né la verifica di cui agli articoli 11 e 57 del D. Lgs. n. 36/2023 concernente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 30 - Altre informazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, si rinvia integralmente a quanto indicato negli altri atti di gara, oltre che alle disposizioni di legge vigenti in materia.